

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513 Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it - Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. 243 Arezzo, 29.03.2012

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE LORO SEDI

AGLI STUDI DI CONSULENZA LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N.2

Oggetto: Modifiche alla denuncia mensile dei lavoratori occupati

Con riferimento a quanto stabilito dalle Associazioni nazionali di categoria con la delibera n. 1/2011 e facendo seguito alla nostra circolare n. 2 del 28/02/2011, avente ad oggetto l'avvio della sperimentazione della verifica di congruità della manodopera in relazione alle principali lavorazioni edili, si comunica quanto segue.

Con effetto dalla denuncia di competenza del mese di marzo 2012, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di cui sopra, saranno apportate a livello nazionale alcune modifiche ed integrazioni alla denuncia mensile dei lavoratori occupati, finalizzate ad agevolare la verifica della congruità che, puntualizziamo, è ancora in fase sperimentale e lo sarà per tutto il corso del 2012.

Facciamo notare che questa Cassa, avendo partecipato alla prima fase di sperimentazione, ha già introdotto dallo scorso anno la denuncia per cantiere e che le modifiche ed integrazioni, di conseguenza, saranno minime.

Illustriamo di seguito alcuni aspetti per la corretta gestione e compilazione delle novità introdotte nel nuovo modello di denuncia.

In relazione ai *campi* riferiti al "*nominativo e codice fiscale del committente*" (già esistenti) evidenziamo, innanzi tutto, che questi campi dovranno essere compilati, indicando il nominativo ed il codice fiscale del committente principale dei lavori. In altre parole, nel caso in cui l'impresa dichiarante (cioè, l'impresa che effettua la denuncia) operi in subappalto, dovrà compilare questi campi (nominativo e codice fiscale del committente), indicando il committente principale e non i dati identificativi dell'impresa appaltatrice (o subappaltante) che, invece, dovranno essere indicati negli appositi campi riferiti al nominativo e codice fiscale dell'appaltatore.

Il *campo "Tipo committente"* (già esistente) potrà assumere solo ed esclusivamente le due diciture di seguito indicate: pubblico o privato, mentre, in passato, poteva assumere anche altre diciture (es. lavori in appalto o lavori in subappalto); per distinguere i lavori in appalto o subappalto è stato introdotto il *nuovo campo "Tipo Lavoro"*.

Tale *nuovo campo "Tipo lavoro"* oltre a poter essere valorizzato, come detto, con la dicitura appalto o subappalto potrà assumere anche le seguenti diciture: lavori in proprio o lavori in somministrazione-distacco o lavori in affidamento; per quanto attiene quest'ultima dicitura (lavori in affidamento) si ricorda che essa dovrà essere utilizzata solo e soltanto quando l'impresa che effettua la denuncia è una impresa a cui sono stati affidati i lavori da un ATI, Consorzio o Raggruppamento temporaneo di imprese.

I campi "nominativo e codice fiscale appaltatore" dovranno essere valorizzati solo e soltanto quando

.../...

l'impresa che effettua la denuncia è una impresa che opera in subappalto;

Rimandiamo per approfondimenti sulle questioni appena illustrate alla tabella estratta dalle specifiche tecniche del MUT, versione 2.1.1. pagg. 37 e 38, allegata per comodità alla presente, che illustra le regole di compilazione dei soggetti identificativi del cantiere, con riferimento ai campi "Codice Fiscale Committente" e "Codice Fiscale Appaltatore" in relazione alle combinazioni previste per i campi "Tipo Committente" e "Tipo Lavoro".

Sempre nella Sezione della denuncia relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti ulteriori campi:

- Valore complessivo di aggiudicazione dell'opera;
- Valore lavori edili;
- Data fine (presunta) dei lavori.

In caso di utilizzo di subappalti, l'impresa appaltatrice che effettua la denuncia dovrà, se possibile sin dalla denuncia di marzo, compilare i seguenti campi:

- opere subappaltate;
- valore opere subappaltate;
- nominativo imprese subappaltatrici;
- data inizio e fine lavori.

Inoltre, è stata prevista una nuova sezione destinata ad accogliere i riferimenti e le ore lavorate di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci o collaboratori familiari. In particolare, l'impresa che effettua la denuncia dovrà, se possibile sin dalla denuncia di marzo, indicare i seguenti dati:

- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente;
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore);
- cantiere di attività (del lavoratore non dipendente);
- numero delle ore lavorate dal soggetto lavorativo non dipendente (massimo 173 ore mensili).

Si segnala infine che dalla denuncia relativa al mese di *Aprile 2012*, salvo imprevisti, la Scrivente Cassa si doterà di uno strumento informatico che per brevità definiremo "*Contatore di congruità*". Esso consiste, essenzialmente, nella creazione di un sistema che registri in parallelo due elementi: uno è rappresentato dall'obiettivo da raggiungere, cioè la percentuale minima di costo della manodopera prevista dagli accordi nazionali (Avviso Comune del 28/10/2010) per un determinato cantiere, l'altro dal percorso che ci avvicina all'obiettivo, cioè il costo effettivo della manodopera risultante alla Cassa Edile a seguito della effettuazioni delle denunce mensili.

Riteniamo che tale strumento, sinteticamente illustrato, consenta all'impresa di monitorare mensilmente l'andamento dell'incidenza del costo della manodopera in relazione a ciascun cantiere ed in relazione agli indici minimi di congruità previsti dall'Avviso Comune sottoscritto dalle parti sociali del settore e risponda in primis all'esigenza di avere un rapporto trasparente tra Cassa Edile ed Impresa durante tutto lo svolgimento dei lavori, senza sorprese sgradevoli a fine lavori quando, **con decorrenza dal 1º gennaio 2013**, la verifica di congruità produrrà effetti sulla regolarità contributiva dell'impresa.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e ci rendiamo disponibili fin da adesso ad eventuali incontri presso la nostra sede, da parte di chi ne faccia richiesta, al fine di agevolare imprese e consulenti alla corretta compilazione delle denunce.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE (Edo Tanganelli)



Compilazione elementi identificativi del cantiere

La seguente tabella riporta la regola di compilazione dei soggetti identificativi del cantiere (in particolare i campi <CA_CodFiscCommittente>, <CA_CodFiscaleAppaltatore>) in relazione alle combinazioni previste per i campi <CA_TipoCommittente> e <CA_TipoLavoro>.

Tipo	Tipo Lavoro	Codice	Codice Fiscale	Note
Committente		Fiscale Committente	Appaltatore	
Pubblico (1)	Appalto (1)	Obbligatorio	Non richiesto	Il codice fiscale appaltatore è identificato nel codice fiscale dell'impresa dichiarante
Pubblico (1)	Subappalto (2)	Obbligatorio	Obbligatorio	Il codice fiscale del committente identifica il committente principale dell'opera ed è obbligatorio nei cantieri pubblici.
Pubblico (1)	In Proprio (3)	Non richiesto	Non richiesto	Il tipo di lavori "in proprio" si utilizza convenzionalmente per i lavori in house quando la denuncia è presentata dall'ente locale Convenzionalmente viene assunto come committente
				dell'opera il codice fiscale dell'ente pubblico dichiarante
Pubblico (1)	Somministrazione / Distacco (4)	Facoltativo	Obbligatorio	Il codice fiscale dell'appaltatore è quello dell'azienda che utilizza la manodopera in distacco o in somministrazione
Pubblico (1)	Affidamento (5)	Obbligatorio	Obbligatorio	Il codice fiscale del committente è il soggetto pubblico committente principale dell'opera. Il codice fiscale dell'appaltatore è quello del soggetto affidante (ATI, Consorzio, RTI)
Privato (2)	Appalto (1)	Obbligatorio	Non richiesto	Il codice fiscale appaltatore è identificato nel codice fiscale dell'impresa dichiarante
Privato (2)	Subappalto (2)	Facoltativo	Obbligatorio	Il codice fiscale del committente identifica il committente principale dell'opera ed è facoltativo nei cantieri privati.
Privato (2)	In Proprio (3)	Non richiesto	Non richiesto	Convenzionalmente viene assunto come codice fiscale del



M.U.T. – Specifica tecnica interfaccia software gestionali

				committente e dell' appaltatore dell'opera il codice fiscale dell'impresa dichiarante
Privato (2)	Somministrazione / Distacco (4)	Facoltativo	Obbligatorio	Il codice fiscale dell'appaltatore è quello dell'azienda che utilizza la manodopera in distacco o in somministrazione
Privato (2)	Affidamento (5)	Obbligatorio	Obbligatorio	Il codice fiscale del committente è quello del soggetto privato committente principale dell'opera. Il codice fiscale dell'appaltatore è quello del soggetto affidante (ATI, Consorzio, RTI)